

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"LA MOVIDA" - ONLUS

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA'

Art. 1 - Ai sensi degli art. 36 e 37 del Codice Civile e seguenti, è costituita l'associazione denominata "La Movida - ONLUS". Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.

L'organizzazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e nel rispetto dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'Associazione ha sede in Cusano Milanino (Milano), Via Donizetti, 7.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città.

L'Associazione ha durata illimitata e si scioglierà seguendo le modalità indicate all'art. 31 del presente Statuto.

Art. 2 - L'Associazione si ispira ai principi della trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro concretizzate nelle finalità istituzionali indicate all'art. 4, nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini.

Art. 3 - L'Associazione svolgerà attività nei settori:

- assistenza sociale e sanitaria
- beneficenza



Art. 4 - Nell'ambito dei settori sopra elencati, l'Associazione si propone di:

- valorizzare le componenti educative e pedagogiche del muoversi e del viaggiare come strumento per favorire la capacità dei soggetti diversamente abili e in generale diversamente svantaggiati, di riappropriarsi di spazi, tempi e modalità di gestione della propria espressività, in maniera autonoma, consapevole, creativa e non consumistica della propria espressività;
- svolgere attività organizzative di qualsiasi tipo miranti all'educazione e allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e professionali in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, utili alla realizzazione degli scopi sociali. Non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate all'articolo precedente ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Potrà aderire ed integrarsi con altre organizzazioni perseguenti le stesse finalità e potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati e da enti pubblici e privati, e dalle Comunità Europee.

SOCI

Art. 5 - Sono considerati soci dell'Associazione, oltre ai sottoscrittori dell'Atto di Costituzione e del presente Statuto (fondatori), coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.



Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Ciascun socio maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e la modificazione di Statuto e regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci e comunque non godono del diritto di voto.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 6 - Gli aspiranti soci presentano domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare senza riserve lo Statuto e di attenersi ad esso, al regolamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'Associazione.

Art. 7 - I soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e del regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- versare una quota associativa annuale.

Inoltre i soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. La quota annuale e l'eventuale contributo sono deliberati dal Consiglio Direttivo. La quota e l'eventuale contributo non sono trasferibili, rivalutabili, né restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio. Devono essere versati entro quindici giorni dalla data determinata dal Consiglio.

AA AR [signature] [signature]

Art. 8 - I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare, direttamente, sulle questioni inerenti l'Associazione;
- prendere visione degli atti deliberati e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Art. 9 - I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota per l'esercizio sociale in corso;
- persistente grave violazione degli obblighi statutari;
- decesso;
- espulsione.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- comportamento contrastante con gli scopi e lo sviluppo dell'Associazione, ostacolandone il buon andamento;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, di atti, documenti o altra proprietà dell'Associazione;



- arrecare in qualsiasi modo danni materiali o morali all'Associazione.

Art. 11 - Contro ogni provvedimento di sospensione od espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni all'Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

PATRIMONIO SOCIALE, ENTRATE E RENDICONTO

Art. 12 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art. 13 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, Regione, Provincia, Comune e di altri Enti e pubbliche Istituzioni;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- entrate derivanti da attività istituzionali e da attività direttamente connesse ad esse;
- ogni altro provento non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o da socio da lui delegato.



Art. 14 - L'esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla presentazione all'Assemblea dei soci di un apposito rendiconto, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, concernente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 15 - L'Assemblea dei soci che approva il rendiconto delibera sulla distribuzione degli utili o avanzi di gestione al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, devolvendoli a realizzare esclusivamente le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci



L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 17 - Partecipano all'Assemblea tutti i soci che alla data della convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno due suoi componenti o di un decimo dei soci, mediante avviso scritto contenente ordine del giorno, data e ora di prima e seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita ed è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita dagli intervenuti in qualsiasi numero.

Le deliberazioni avvengono a maggioranza per alzata di mano. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, quando non è presente, da un socio nominato dall'Assemblea. Il medesimo socio provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea, scelto fra i soci.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e li resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati.

Art. 19 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- approva il rendiconto dell'anno sociale;



- approva le linee generali del programma di attività per l'anno successivo e il relativo documento economico di previsione;
- elegge gli organismi direttivi alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 20 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione e comunque:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ;
- ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea avrà luogo entro trenta giorni dalla data di richiesta della convocazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività di cittadini non soci in grado di contribuire per competenze proprie alla realizzazione di specifici programmi.




Art. 23 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio.
- Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di impedimento di questi.

Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

Art. 24 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee d'indirizzo approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione;
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere) scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo o tra i non soci;
- deliberare in merito all'ammissione degli aspiranti soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal rendiconto;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti e viceversa, compatibilmente ai principi ispiratori del presente Statuto;
- nominare all'occorrenza un Direttore, deliberandone i poteri.



Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni tre mesi, o su convocazione del Presidente e straordinariamente quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la riunione avverrà entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri, le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.

Delle deliberazioni va redatto verbale da annotare, a cura del Presidente e del Segretario, sul relativo registro a disposizione dei Soci.

Art. 26 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio ed il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, nel caso, dal socio risultato primo non eletto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Oltre che per scadenza naturale, il Consiglio Direttivo può decadere per revoca del mandato da parte dell'Assemblea per gravi motivi.

Il Consiglio decaduto o dimissionario convoca l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

PD.   10 

IL PRESIDENTE

Art. 27 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 28 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Sindaci revisori, con carica biennale, costituito da uno a tre membri, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni dei componenti il Collegio nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima



Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti. Il Collegio:

- controlla tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- ha diritto ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo;
- si riunisce almeno una volta all'anno e straordinariamente ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.
- esamina il rendiconto e ne riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Le cariche di Consigliere e di Sindaco revisore sono incompatibili tra loro.

CONTROVERSIE

Art. 29 – Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.



MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 30 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione del patrimonio dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto ad altre ONLUS operanti con finalità analoghe, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.



NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 33 - Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.

